

funz comm consiliari

D.T.1597/94

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(PROVINCIA DI MESSINA)

REGOLAMENTO

DELLA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI, POTERI E FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E STRAORDINARIE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.158 DEL 27.12.1994

funz comm consiliari

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello Statuto Comunale, disciplina le funzioni, i poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti e straordinarie.

ART. 2

NORME DI RIFERIMENTO

Sono istituite, ai sensi dell'art. 31 comma 4 della Legge 142/90 così come modificata dalla L.R.48/91 e dell'art. 27 comma 3 della Legge 7/92 ed in ossequio all'art. 7 dello Statuto Comunale, le Commissioni Consiliari permanenti e straordinarie per l'espletamento di compiti istruttori di studio e di indagine. Costituiscono, altresì, norme di riferimento tutte quelle che direttamente o indirettamente disciplinano la materia comprese quelle leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia.

ART. 3

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- a) Le Commissioni Consiliari permanenti sono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti anche mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
- b) Le Commissioni Consiliari permanenti provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, rimessi alle stesse dal Presidente del Consiglio Comunale, ed esprimono obbligatoriamente il loro parere entro dieci giorni dalla data di comunicazione della richiesta. La documentazione relativa dovrà essere inoltrata insieme alla richiesta stessa.
- c) Tutte le proposte da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale debbono obbligatoriamente essere corredate dal parere della commissione consiliare competente; pur tuttavia, se entro il termine stabilito, la commissione non riesce ad esprimere il parere, l'argomento può essere iscritto all'o.d.g. del Consiglio Comunale per l'adozione dell'atto deliberativo.
- d) Le proposte di deliberazione prive del parere favorevole, reso dai responsabili dei servizi o dal Segretario Generale del Comune, sono sottoposte obbligatoriamente all'esame della commissione; così pure analogamente i bilanci e il conto consuntivo, gli atti di istituzione di tributi e servizi.

funz comm consiliari

ART. 4

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Le Commissioni consiliari permanenti, istituite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, sono in numero di quattro ed hanno competenza nelle seguenti materie di pertinenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 142/90 così come modificata dalla L.R.48/91 e della L.R. 7/92 così come modificata dalla L.R. 26/93:

I[^] COMMISSIONE.

- Affari Generali - Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali - Regolamenti - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Istituzione, compiti e le norme sul funzionamento degli Organismi di decentramento e di partecipazione - Convenzioni tra i Comuni e quelle fra Comune e Provincia - Costituzione e modificazione di forme associative - Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale - Piante Organiche e le relative variazioni.

II[^] COMMISSIONE

- Programmazioni e relazioni previsionali relative ad interventi in favore della Scuola, Cultura, Beni Culturali ed Archeologici, Turismo, Problemi della gioventù, Sport, Attività socio-assistenziali, Igiene e tutela dell'ambiente, Sanità, Prevenzione delle tossicodipendenze e delle devianze e della emarginazione sociale e ad interventi in favore di bambini, anziani e portatori di handicap.

III[^] COMMISSIONE

- Programmi di opere pubbliche - Piani territoriali ed Urbanistici e loro varianti ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione - Lavori pubblici - Urbanistica - Protezione Civile - Toponomastica - Viabilità - Parchi e giardini - Assunzione diretta dei pubblici servizi - Concessione dei pubblici servizi - Costituzione di istituzioni e di aziende speciali - Partecipazione dell'Ente a società di capitali - Affidamento di attività o servizi mediante convenzione - Deroghe al pubblico incanto non previste per legge - Acquisti ed alienazioni immobiliari e le relative permutazioni - Concessioni.

IV[^] COMMISSIONE

- Bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni - Storni di fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio - Conti consuntivi - Programmazione economica - Istituzione ed Ordinamento dei tributi - Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi - Contrazione dei mutui ed emissione dei prestiti obbligazionari - Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo - Programmazione di interventi a sostegno dell'economia, lavoro, agricoltura, edilizia, commercio, artigianato e cooperazione - Lotta al racket mafioso, alla delinquenza organizzata e all'usura.

funz comm consiliari

ART. 5

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Le Commissioni consiliari permanenti sono formate da Consiglieri Comunali in rappresentanza dei gruppi consiliari con criterio proporzionale alla consistenza numerica degli stessi. Ogni Commissione e' formata da cinque Consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio Comunale su designazione dei Capi-Gruppo Consiliari o nel caso di Consiglieri non aderenti a nessun gruppo su loro indicazione. Ogni Consigliere non puo' fare parte di piu' di due Commissioni. Le Commissioni durano in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio Comunale.

ART. 6

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti entro dieci giorni dalla designazione e le insedia entro i successivi dieci giorni dalla nomina.

La prima riunione e' convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ed e' presieduta dal Consigliere Comunale piu' anziano. Durante la prima seduta le Commissioni consiliari permanenti procedono all'elezione, nel suo seno, di un Presidente mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta; in modo analogo elegge un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Le funzioni di Segretario della Commissione vengono svolte da un dipendente comunale individuato dal Segretario Generale del Comune o in caso di assoluta impossibilita' da un componente della Commissione.

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica la costituzione di ciascuna commissione consiliare permanente al Consiglio, al sindaco, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore Civico e agli organismi di partecipazione popolare se costituiti.

ART. 7

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Il Presidente della Commissione consiliare permanente convoca e presiede la riunione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Le commissioni consiliari permanenti sono convocate dal Presidente della Commissione anche a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio Comunale o di un terzo dei Consiglieri comunali in carica.

Ogni componente della commissione puo' proporre al Presidente della stessa l'iscrizione all'o.d.g. di argomenti da trattare che rientrano nella propria competenza. Il Presidente della Commissione decide sulla richiesta ed, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente

funz comm consiliari

puo' richiedere che la decisione definitiva sia proposta alla Commissione che a maggioranza decidera'.
La seduta deve essere tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla richiesta.

ART. 8

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Le convocazioni delle commissioni consiliari permanenti sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dove si tiene la riunione e dell'o.d.g. da trattare, recapitato ai componenti della commissione al domicilio da loro indicato almeno tre giorni prima della seduta.

Della convocazione e del relativo o.d.g. deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

Alla riunione puo' intervenire il Presidente del Consiglio Comunale o, se richiesto, il Sindaco o Assessore delegato per relazionare in merito ai punti iscritti all'o.d.g..

In caso di urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.

In caso di convocazione urgente del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale potra' convocare la riunione della commissione competente per la formulazione del parere, con avviso recapitato con le modalita' dell'urgenza di cui al comma precedente, anche un'ora prima dell'orario fissato per la seduta del Consiglio Comunale.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'o.d.g. sono depositati almeno 24 ore prima della seduta presso la segreteria della commissione a disposizione dei componenti.

ART. 9

VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

La riunione delle commissioni consiliari permanenti e' valida se e' presente la maggioranza dei componenti della stessa.

In caso di impedimento temporaneo, ciascun componente puo' essere sostituito con altro consigliere del suo gruppo tramite comunicazione scritta dal capo-gruppo al Presidente della Commissione.

In caso di dimissioni o decadenza o altro motivo il gruppo consiliare, a cui appartiene il Consigliere da sostituire, tramite il capo gruppo designera' un altro rappresentante al Presidente del Consiglio Comunale che provvedera' alla nomina e alla comunicazione al Presidente della Commissione. La variazione della Commissione sara', altresì, comunicata agli stessi organismi di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del presente regolamento.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

a) Le Commissioni esprimono il loro parere o valutazioni a maggioranza

funz comm consiliari

dei componenti presenti.

b) Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni loro delegate, riferendo al Consiglio Comunale con relazioni inviate al Presidente del Consiglio ed illustrati in Assemblea Consiliare da un relatore designato dalla Commissione.

c) Le Commissioni possono richiedere la partecipazione dei funzionari per relazionare in merito agli argomenti da trattare con richiesta al Segretario Generale.

d) Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza; le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale che rinvierà al Segretario Generale le pratiche per la necessaria istruttoria.

Se su tale proposta vi sono i pareri favorevoli previsti dalla legge e l'attestazione di copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive il punto all'o.d.g. nella prima adunanza utile dello stesso Consiglio. Nel caso di pareri non favorevoli o di mancata attestazione di copertura finanziaria, la proposta viene rinviata alla Commissione per un più approfondito esame e un adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi.

e) Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto parere favorevole unanime da parte dei componenti della commissione consiliare competente, saranno presentate al Consiglio Comunale per la votazione finale senza discussione; sarà possibile effettuare solo la dichiarazione di voto, salvo diversa richiesta di un consigliere.

ART. 11

VERBALE ATTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

a) Delle sedute delle commissioni consiliari il Segretario della commissione dovrà redigere sommario verbale che viene letto e sottoscritto alla fine della seduta dai componenti della commissione presenti e dallo stesso Segretario e depositato con gli atti della adunanza.

b) Estratto del verbale da cui si evince il parere espresso dalla commissione viene inviato alla Presidenza del Consiglio Comunale e al Sindaco e fa parte integrante degli atti preliminari alle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.

c) Il Segretario della Commissione provvede ad inoltrare al messo notificatore gli avvisi di convocazione, predispone gli atti, su cui la commissione dovrà esprimere il parere o la valutazione ed il loro deposito preventivo. Cura la conservazione dei verbali delle sedute della commissione ed il protocollo interno ed ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.

ART. 12

COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE

Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti può

funz comm consiliari

deliberare l'istituzione di commissioni consiliari straordinarie che possono svolgere indagini o studio e consulenza per problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria.

a) Le Commissioni di indagine sono deliberate dal Consiglio Comunale che ne definisce l'oggetto, l'ambito ed il termine entro cui riferire all'Assemblea Consiliare.

I componenti vengono eletti dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto e con voto limitato a uno in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Le Commissioni consiliari di indagine hanno il potere, per l'espletamento dell'incarico assegnatole, di procedere ad audizioni di Amministratori, Rappresentanti del Comune, Segretario Generale e i Dipendenti Comunali; possono, altresì, convocare per l'audizione anche terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Hanno diritto di accesso, anche mediante copia, a tutti gli atti e documenti in possesso degli uffici comunali ed Amministratori, anche se sono di natura riservata.

Gli atti, i verbali ed i risultati sono coperti dal segreto d'ufficio, a cui sono obbligati i componenti della Commissione di indagine, fino alla illustrazione dei risultati della stessa indagine al Consiglio Comunale che adotterà eventuali provvedimenti di competenza ed esprimerà agli organi competenti i propri giudizi ed orientamenti.

b) Le Commissioni di Studio e di Consulenza vengono deliberate dal Consiglio Comunale che individua l'incarico di studiare i problemi, i piani ed i programmi di rilevanza straordinaria, comprese fra le competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto Comunale. A tal fine nella stessa deliberazione possono essere individuati esperti esterni con riconosciuta competenza nelle materie oggetto di studio e consulenza; nella stessa delibera si stabiliranno le modalità e la durata della consulenza, le competenze dovute, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio comunale.

I componenti della commissione di studio e consulenza vengono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al comma precedente.

Il Presidente della suddetta Commissione illustrerà in Consiglio Comunale la relazione finale e gli atti relativi allo studio effettuato per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

ART. 13

NORMA FINALE

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente; per quanto non previsto si applicano le disposizioni del vigente OO.EE.LL. della Regione Sicilia se compatibili con la Legge 142/90 e L.R.48/91 e successive modificazioni.